



Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE


Il Giudice

sciogliendo la riserva;
esaminati gli atti;
ritenuto non completata la fase istruttoria sulla scorta dei provvedimenti istruttori emessi dai giudici precedenti;
ritenuta in particolare non istruita la richiesta di esibizione documentale di parte opponente;

ritenuto contestualmente di chiedere al ctu il seguente chiarimento:
dica il ctu se le conclusioni cui è giunto in ordine ai quesiti nn. 3, 4, 5 indicati nell'ordinanza del 5.2.2020 siano coerenti con il seguente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (sent. 4321\22): *"La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"*;

P.Q.M.

DISPONE LA PARZIALE RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA

Ordina a parte opposta l'esibizione di tutti gli assegni bancari specificamente contestati nell'atto di citazione e nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte opponente entro e non oltre il .

Assegna al ctu termine fino al  per rendere i chiarimenti scritti sui profili evidenziati in parte motiva.

Fissa l'udienza del . . . ore 10.00 per la verifica della esibizione documentale e per l'esame dei chiarimenti resi dal ctu.

Si comunichi alle parti e al ctu dott.

Latina, 19/08/2022.

Il Giudice